SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3684

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

dal Ministro della salute

(STORACE)

dal Ministro per i beni e le attività culturali

(BUTTIGLIONE)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2005

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1450)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Relazione tecnica . . . . . » 5

Allegato . . . . . » 6

Disegno di legge . . . . . » 9

Testo del decreto-legge . . . . . » 10

ONOREVOLI SENATORI. – L'accluso decreto-legge (che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge) dispone in ordine a misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui.

Il provvedimento si compone di sei articoli compreso quello di entrata in vigore.

L'articolo 1 è finalizzato a garantire, nel corrente anno 2005, il finanziamento per la stipulazione, da parte delle università, di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini dell'assunzione di giovani ricercatori da utilizzare per programmi di ricerca nei settori strategici del Paese.

La disposizione è urgente in quanto le università necessitano di disporre di finanziamenti aggiuntivi per fare fronte alle accresciute esigenze di ricerca connesse alla individuazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di progetti strategici.

La *ratio* dell'articolo 2 risiede nella opportunità di ridurre il valore finanziario delle esposizioni in essere, traendo vantaggio da un favorevole livello dei tassi di mercato, con l'obiettivo della riduzione della spesa effettiva globale per interessi prevista nel bilancio dello Stato.

Nel caso in cui non si dovesse procedere alla rinegoziazione dei mutui – a cui notoriamente si fa ampio ricorso nei settori dell'edilizia scolastica ed universitaria – le singole rate di ammortamento dovrebbero essere rifinanziate attraverso emissione di nuovo debito e gli oneri relativi al rifinanziamento delle rate in scadenza, dovrebbero essere inclusi negli oneri di debito pubblico iscritti in bilancio. Viceversa, nel caso di rinegoziazione, i vantaggi sono evidenti. Per il calcolo della convenienza dell'operazione, oltre ai limiti di impegno previsti per il rimborso dell'ammortamento dei mutui contratti, occorre tenere conto anche della riduzione degli stanziamenti di bilancio per il pagamento degli interessi derivante dalla mancata emissione di titoli di Stato per il rifinanziamento delle rate in scadenza. D'altra parte la convenienza dell'operazione può essere valutata solamente avendo a riferimento l'importo globale degli oneri per interessi.

Alla luce di quanto sopra si precisa che gli obiettivi della norma sono raggiunti ove si riescano a realizzare uno dei seguenti risultati alternativi:

a) riduzione degli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui, fermi restando gli oneri per interessi per il restante debito;

b) riduzione degli oneri per interessi, a parità di stanziamenti di bilancio;

c) riduzione degli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui e riduzione della spesa per interessi.

L'articolo 3 rende esplicito che i soggetti affetti da sindrome da talidomide (circa 50 unità) hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per tutte le prestazioni sanitarie correlate alla sindrome. Attualmente, infatti, tali soggetti sono tutelati solo all'interno dell'ampia categoria dei «soggetti nati con condizioni di gravi *deficit* fisici, sensoriali e neuropsichici» (cod. 051), individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

L'articolo 4 assume un significato equitativo, in quanto pone rimedio ad una situa-

zione di involontaria ed oggettiva discriminazione creatasi tra due gruppi di soggetti emofilici, in identiche condizioni, ma destinatari di un diverso trattamento. Il primo gruppo di 714 soggetti ha concluso con il Ministero, ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, altrettanti accordi transattivi per la definizione delle cause civili da essi instaurate per il risarcimento del danno biologico, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, con riferimento alle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. Per concludere gli atti di transazione anche con il secondo gruppo costituito da 102 soggetti emofilici in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'ammissione a transazione, è stata istituita con decreto del Ministro della salute in data 28 luglio 2005 una apposita commissione, che ha iniziato i lavori nel settembre scorso. Nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione n. 11609 del 31 maggio 2005 che ha riconosciuto la responsabilità del Ministero solo dal momento in cui le conoscenze scientifiche consentivano l'attuazione di una efficace vigilanza. In conformità a tale sentenza, sono state esaminate le posizioni dei singoli danneggiati, rilevando che, solo in tre casi, il trattamento con emoderivati è iniziato in date successive a quelle indicate dalla Corte di cassazione e che, pertanto, la maggior parte del secondo gruppo doveva essere esclusa dalla procedura transattiva. In tale modo, però, si è creata una situazione di inammissibile disparità di trattamento cui sembra doveroso porre rimedio, prevedendo, con una apposita disposizione normativa, in analogia a quanto recentemente legiferato dal Parlamento per i soggetti danneggiati da trasfusioni, la concessione in via straordinaria di un indennizzo aggiuntivo di importo equivalente a quello di cui avrebbero goduto se fosse stato possibile concludere la transazione.

Quanto all'articolo 5, si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, concernente il regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività). Tra gli enti pubblici interessati al processo di unificazione, elencati nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 419 del 1999 e individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002, sono menzionate le Deputazioni e società di storia patria che tuttavia, in ragione della natura privatistica che le contraddistingue, non sono suscettibili di essere ricomprese nelle predette misure di razionalizzazione.

Con la norma in esame si espungono tali istituti dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 419 del 1999, nonchè dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2001, attuativo del citato decreto legislativo n. 419 del 1999.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni del provvedimento che comportano oneri finanziari sono contenute negli articoli 1 e 4, mentre i restanti articoli sono esenti da oneri finanziari.

Articolo 1

La copertura finanziaria è assicurata utilizzando, previa intesa fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, la somma di euro 32.446.000, per l'anno 2005, stanziata nel fondo di parte corrente del Ministero della salute e destinata ad incrementare la quota del fondo sanitario nazionale per la corresponsione delle borse di studio per la formazione dei medici specializzandi, previste dal testo unificato predisposto dalla XII Commissione della Camera dei deputati (Atti Camera nn. 3687, 4859 e 5659). Dell'operazione finanziaria prevista dal presente decreto, verrà data opportuna comunicazione alla XII Commissione della Camera dei deputati.

Articolo 3

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto la medesima è diretta a rendere esplicito che i soggetti affetti da sindrome da talidomide (circa 50 unità) hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per tutte le prestazioni sanitarie correlate alla sindrome. Attualmente, infatti, tali soggetti sono di fatto tutelati all'interno dell'ampia categoria dei soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici.

Articolo 4

La copertura finanziaria degli oneri conseguenti, valutati in euro 55.000.000 per l'esercizio 2005, può essere assicurata dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo esercizio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Articolo 1.

... *Omissis* ...

71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

... *Omissis* ...

Art. 97. *Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1,

della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalla L. 31 marzo 1980, n. 126, e dalla L. 24 gennaio 1986, n. 31.

2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità.

3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

... *Omissis* ...

TABELLA *A*

(prevista dall'articolo 2, comma 1)

Giunta centrale per gli studi storici
Deputazioni e società di storia patria
Istituto italiano di numismatica
Istituto storico italiano per il medio evo
Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea
Istituto italiano per la storia antica
Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Ente per le ville vesuviane
Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»
Ente «Casa di Oriani»
Centro nazionale di studi leopardiani
Istituto di studi filosofici «Enrico Castelli»

Istituto italiano per la storia della musica
Istituto italiano di studi germanici (Roma)
Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
Centro nazionale di studi manzoniani (Milano).
Ente «Casa Buonarroti» (Firenze)
Ente «Domus Galileana» (Pisa)
Istituto «Domus mazziniana» (Pisa)
Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano)
Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)
Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» (Vicenza)
Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
Erbario tropicale di Firenze
Ente nazionale della cinofilia italiana.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 284 del 6 dicembre 2005.*

Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di incentivazione della ricerca universitaria e di rinegoziazione di mutui, nonché in materia di assistenza a soggetti affetti da gravi patologie e di beni culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute, del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Incentivazione della ricerca nelle università)

1. Al fine di consentire alle università di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, è incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Rinegoziazione di mutui)

1. All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui».

Articolo 3.

(Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide)

1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».

Articolo 4.

(Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati)

1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, è attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

Articolo 5.

(Deputazioni e società di storia patria)

1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nei provvedimenti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e società di storia patria».

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI – MORATTI – STORACE – BUTTIGLIONE – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

€ 1,00